



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



CONVENZIONE

L'Università di Foggia, C.F. 94045260711, in persona del Magnifico Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica presso l'Università di Foggia, in Via Antonio Gramsci, n. 89/91,

E

KHC (Know How Certification S.r.l. a Socio Unico), C.F./P.IVA e iscrizione Reg. Imprese di Catania n° 03945060873 in persona del Rappresentante Legale Valeria Bruno, con sede in Catania Via Nino Bixio, 28,

Premesso che

- Università di Foggia ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- KHC (Know How Certification S.r.l. a Socio Unico), ha tra le finalità statutarie, la qualifica di corsi di formazione/percorsi formativi qualificanti;
- per il conseguimento delle proprie finalità, entrambe possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

Tutto ciò premesso

l'Università di Foggia e KHC di seguito denominate anche "le Parti",

convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 1 – Oggetto e finalità

La presente Convenzione ha per oggetto:

- 1) il conseguimento del titolo Junior Specialist in Privacy per coloro che frequenteranno l'insegnamento di Riservatezza e trattamento dei dati personali, attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, di 12 cfu, per un totale di 96 ore, incluso l'esame finale, unitamente a 6 mesi di tirocinio formativo da svolgere presso aziende specializzate nel settore privacy;
- 2) la progettazione e la realizzazione di un Corso di Perfezionamento e/o Aggiornamento Professionale Qualificato dall'Organismo di Certificazione KHC, in "Esperto in gestione dei dati personali nel settore pubblico e privato", della durata di 80 ore incluso l'esame finale, con lo scopo di formare esperti nella gestione dei dati personali (Responsabile della protezione dei dati personali, in ossequio alla normativa UNI 11697:2017.

Art. 2 – Impegno delle Parti

KHC si impegna a rilasciare una certificazione attestante la qualifica di Junior Specialist in Privacy, a tutti gli studenti che abbiano sostenuto con esito positivo l'esame e abbiano regolarmente svolto il periodo di tirocinio, come previsto dall'art. 1), punto 1, secondo i requisiti richiesti dallo Schema KHC applicabile.

Il Corso di Perfezionamento e/o Aggiornamento Professionale in "Esperto in gestione dei dati personali nel settore pubblico e privato", fornirà ai partecipanti, il requisito formativo utile ai fini della concessione della certificazione del Data Protection Officer (DPO), secondo i criteri stabiliti da KHC, che recepiscono la normativa nazionale e/o internazionale di riferimento.

La KHC si impegna a riconoscere a tutti coloro che siano in possesso della qualifica di Junior Specialist in Privacy, e che vogliano iscriversi al Corso di Perfezionamento e/o Aggiornamento Professionale in "Esperto in gestione dei dati personali nel settore pubblico e privato", erogato annualmente dal Dipartimento di Giurisprudenza, i contenuti di base dell'insegnamento qualificato, di cui al punto 1) dell'Art. 1, per la durata di 20 ore (previa verifica del programma del percorso formativo e verifica del format dell'attestato da rilasciare ai partecipanti).

L'Università, a sua volta, si impegna garantire che i contenuti di base dei suddetti insegnamenti, siano i medesimi richiesti nell'ambito del Corso di Perfezionamento e/o Aggiornamento Professionale.

Art. 3 – Oneri Finanziari

L'Università si impegna a corrispondere alla KHC, un corrispettivo pari ad € 3.111,00 onnicomprensivi per le qualifiche del corso relative all'a.a. 2023-2024, mentre per quelle relative agli anni accademici successivi un corrispettivo pari ad € 1.891,00 onnicomprensivi. I servizi così acquistati saranno oggetto di specifico affidamento diretto da parte dell'Amministrazione del Dipartimento di Giurisprudenza.

Art. 4 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, le Parti nominano i propri referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Per l'Università di Foggia viene nominato un comitato dei garanti composto dalla prof.ssa Donatella Curtotti, PO di Diritto processuale penale, dalla prof.ssa Vincenza Valentina Cuocci, PA di Diritto privato comparato e dalla dott.ssa Wanda Nocerino, RTDA di Diritto processuale penale; il comitato dei garanti, tra i propri componenti nomina coordinatrice del Corso la prof.ssa Donatella Curtotti. Per la KHC viene individuata come referente la dott.ssa Rita Carmeni.

Art. 5 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Le Parti possono promuovere e pubblicizzare la presente Convenzione e tutte le attività che da essa derivano nelle forme che riterranno più opportune, garantendo reciproca visibilità e senza aggravio di spese per l'altra Parte. Si impegnano, altresì, ad utilizzare i rispettivi loghi esclusivamente nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione ed in esecuzione di quest'ultima.

Art. 6 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata [una sola volta](#) sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sulle attività in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 7 – Diritti di proprietà intellettuale

In considerazione dell'oggetto della presente Convenzione, gli aspetti connessi ai risultati ottenuti a seguito della attività di ricerca e di divulgazione dei risultati saranno disciplinati dal Regolamento Brevetti di Ateneo.

Art. 8 – Riservatezza

Le parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati, garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa comunitaria e statale.

Art. 9 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

L'Università di Foggia dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal contraente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l'eventuale Codice etico.

La KHC dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (inserito nel Piano Integrato 2017- 2019), adottati dall'Università di Foggia e consultabili nel sito web dell'Ateneo, rispettivamente, alla pagina normativa/regolamenti- generali' e normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione della presente convenzione.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Premesso che: 1) ai sensi dell'art. 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 2016/679 (General data protection regulation, GDPR) per “interessato” si intende la persona fisica, identificata o identificabile, cui appartengono i dati personali; 2) ai sensi del Considerando 14 del GDPR “la protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di

residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali, il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”.

Considerato che in esecuzione del rapporto instaurato tra le Parti in virtù della presente Convenzione, le stesse possono venire a conoscenza, anche accidentalmente, di dati personali riferiti a persone identificate o identificabili, ai sensi dell’art. 13 del GDPR e delle disposizioni nazionali eventualmente applicabili, si rende opportuno fornire informazioni circa il trattamento di tali dati.

L’Università di Foggia è indicata quale “Titolare del Trattamento” dei dati personali di cui verrà a conoscenza nonché di quelli che, in adempimento della presente Convenzione, le altre parti forniranno.

Tali dati sono raccolti, trattati e conservati dal Titolare del Trattamento: nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, anche dopo la cessazione del servizio oggetto della presente convenzione, per altre finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare del Trattamento e compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti.

I Dati Personali degli Interessati saranno raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento in conformità alle disposizioni del GDPR e della normativa nazionale eventualmente applicabile per l’esecuzione della presente Convenzione in modo da garantirne un’adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.

I Dati Personali degli Interessati conservati dal Titolare del Trattamento per fini statistici, in conformità all’art. 89, par. 1, del GDPR saranno oggetto di anonimizzazione o pseudonomizzazione, purché la finalità statistica possa essere conseguita in tal modo.

Art. 11 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 12 – Registrazione e spese

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986.

Art. 13 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme comunitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Lì, _____

PER L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA

IL RETTORE

Prof. Lorenzo Lo Muzio

PER LA KHC

IL REPPRESENTANTE LEGALE

Dott.ssa Valeria Bruno